

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO
DI RECEPTION PER LA SEDE DI AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE SITA IN**
_____ – VIA _____ N. _____
CIG _____

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito, per brevità, anche “**Agenzia**”), con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 C.F. e P.IVA 13756881002, in persona del Responsabile della _____ e Procuratore speciale, Sig. _____, domiciliato per la carica ove sopra, all'uopo delegato;

e

_____ (di seguito anche solo “**Fornitore**”) con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F. _____, P.I. _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra (**eventuale**) in qualità di mandataria dell'R.T.I./Consorzio _____ composto da _____.

Premesso

- che, con Disposizione del Responsabile dell’Area Innovazione e Servizi Operativi Rep. n. 50 prot. 2020/2926171 del 27 Luglio 2020, Agenzia delle entrate - Riscossione ha avviato, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 del 2016, una procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’acquisizione del servizio di reception per le proprie sedi di Napoli in via Bracco n. 20 (Lotto 1) e Milano in viale dell’Innovazione n. 1/b (Lotto 2);
- che per quanto riguarda il Lotto n. ____ all’esito della suddetta procedura, il Fornitore ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo quanto indicato nel Disciplinare e nella restante documentazione di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. ____/____ del _____, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione ha acquisito efficacia;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.50 del 2016 è spirato il termine di *stand still* previsto dal medesimo articolo;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;
- che il Fornitore è in possesso delle polizze indicate nel successivo articolo 12.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1
Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
 - Allegato “A” Capitolato tecnico e relativi allegati);
 - Allegato xx al Capitolato tecnico *Fabbisogni Lotto xx*;
 - Allegato xx al Capitolato tecnico *Addetti commessa Lotto xx*
 - Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore);
 - Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore);
 - Allegato “D” (DUVRI).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato tecnico
 - Allegato xx al Capitolato tecnico *Fabbisogni Lotto xx*;
 - Allegato xx al Capitolato tecnico *Addetti commessa Lotto xx*;
 - Offerta tecnica del Fornitore;
 - Offerta economica del Fornitore;
 - DUVRI.

Articolo 2
Oggetto

1. Con il presente Contratto l'Agenzia, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione presso la propria sede di _____ del servizio di reception. Le attività oggetto di affidamento definite nel dettaglio nel Capitolato tecnico, sono sinteticamente articolate come segue:
 - Reception;
 - Controllo e regolazione degli accessi;
 - Servizio di centralino telefonico;
 - Attività in materia di sicurezza.
2. Il servizio potrà essere svolto *i) in modalità programmata* – nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, secondo gli orari e le tempistiche riportate al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico ovvero *ii) in modalità non programmata* - su richiesta dell'Agenzia – in giorni e/o orari differenti dalle prestazioni programmate, secondo le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico.

3. Le prestazioni affidate dovranno essere svolte secondo le regole della migliore tecnica ed arte e secondo le modalità specificate nel successivo art. 5 e nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

Articolo 3

Durata

1. Il Contratto ha la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione.
2. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del Contratto, le parti si incontreranno per redigere e sottoscrivere il verbale di avvio dell'esecuzione, secondo le modalità definite al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico.
3. L'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare la durata del Contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4

Corrispettivi

1. Il corrispettivo complessivo massimo spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito in Euro _____,00 (euro _____/00) oltre IVA e oltre Euro _____,00 (euro _____/00) per oneri della sicurezza da rischi di interferenza.
2. Il corrispettivo complessivo sopra indicato è determinato, a misura, sulla base del prezzo orario offerto, unico per entrambe le modalità di erogazione del servizio (*programmata* e *non programmata*), pari a Euro _____,___ (euro _____/00) e dei fabbisogni orari previsti, per la durata complessiva dell'affidamento, di seguito riportati:

Lotto ____ sede di _____	Ore complessive per 48 mesi
Servizio programmato	
Servizio non programmato	

3. Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dal Fornitore.
4. Resta inteso che il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo l'Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Articolo 5

Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Agenzia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
7. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte dell'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
8. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire,

nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

9. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
6. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del Contratto.

7. L'Agenzia potrà richiedere l'allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali delle stesse e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.
8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 7
Clausola sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo Contratto, il Fornitore si è impegnato ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, dal Disciplinare di gara e dal progetto di assorbimento presentato dal Fornitore stesso in sede di offerta, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15/6/2015, n. 81.
2. Il Fornitore con cadenza semestrale dovrà produrre un apposito report con l'indicazione delle risorse impiegate nell'appalto, il relativo monte ore, la qualifica, i livelli retributivi, gli scatti di anzianità nonché dei lavoratori assunti ai sensi della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 8
Penali

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, l'Agenzia potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali indicate nel Capitolato tecnico.
2. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
3. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Agenzia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

4. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali. Qualora le penali dovessero superare detto valore troverà applicazione quanto previsto al successivo art. 11 comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante "approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", in caso di sospensione illegittima totale o parziale delle prestazioni disposte, ai fini del risarcimento dovuto al Fornitore, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Articolo 9
Fatturazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 della D.Lgs. 50/2016 sarà versata un'anticipazione del 20% al Fornitore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni, subordinata alla costituzione, da parte del Fornitore, di apposita garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni.
2. L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.
3. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del Contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
5. Il Fornitore ha costituito apposita polizza fideiussoria polizza n. _____, rilasciata da _____, a garanzia dell'anticipazione del 20% ai sensi ed in conformità all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
6. L'importo di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto dall'Agenzia con cadenza mensile posticipata, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento delle prestazioni, alla scadenza dei relativi periodi di riferimento, il Direttore dell'esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la "*regolare esecuzione*" al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo.
7. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia del certificato di "verifica di conformità", previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. Il Direttore dell'esecuzione, entro 10 giorni dall'ultimazione delle attività oggetto del Contratto, procederà in contraddittorio con il Fornitore alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni citate. Ultimata la verifica, il Direttore dell'esecuzione provvederà a rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e - qualora le attività commesse al Fornitore siano state eseguite correttamente - autorizzerà quest'ultimo all'emissione, a titolo di saldo, della fattura per l'ultima rata del corrispettivo. Delle operazioni di verifica sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
9. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
10. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate Riscossione, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.IVA 13756881002. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di IPA **UFQK7Y** il numero di CIG, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:
- Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
 - "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
 - "Data" (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
 - "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione;
 - "CIG" (2.1.5.7).
11. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
12. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;

- nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____.
13. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo. Le fatture emesse nei confronti dell'Agenzia, comprensive di IVA, dovranno necessariamente contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al Fornitore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata dall'Agenzia direttamente all'Erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
14. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
15. L'Agenzia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare all'Agenzia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dall'Agenzia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, l'Agenzia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
17. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili all'Agenzia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
18. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 10
Recesso

1. L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC.
2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Articolo 11
Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia - a mezzo posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, l'Agenzia medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 12 (divieto di cessione del Contratto – cessione dei crediti), 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), 14 (subappalto/divieto di subappalto), 16 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.
3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC , nei seguenti casi:
 - a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto;
 - b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
 - c) mancato reintegro della cauzione;
 - d) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.
4. In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
5. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Agenzia di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
6. Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 12
Divieto di cessione del Contratto – Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 13 del D. lgs. n. 50/2016.

Articolo 13
Assicurazioni e Cauzione definitiva

1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare alla stessa in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo, il Fornitore dichiara di essere in possesso di apposita polizza a garanzia dei danni che possano derivare dall'esercizio delle attività di cui al presente Contratto, in particolare di una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera, con massimale di Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno con il limite di Euro 3.000.000,00 per RCT (danni a persone e danni a cose) ed Euro 1.500.000,00 per singolo infortunato sulla RCO.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a pagare direttamente eventuali franchigie previste nella polizza sopra citata, in caso di danno arrecato all'Agenzia o a terzi, affinché tale danno venga integralmente risarcito, nonché a risarcire l'eventuale danno eccedente i massimali di polizza.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Agenzia. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del contratto, il Fornitore dovrà fornire copia autentica dell'atto di rinnovo. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.
5. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dall'Agenzia - non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del Contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).
6. L' esistenza di tali polizze non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
7. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
9. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Articolo 14

Subappalto/Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
 - a.;
 - b.
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere all'Agenzia la documentazione di cui all'art. 105, del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.
4. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Agenzia per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dalla dall'appaltatore, salvo il di cui all'art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Il fornitore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
6. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Agenzia revocherà l'autorizzazione al subappalto.
9. Il Fornitore sarà obbligato a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Agenzia sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.

10. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Agenzia inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. Resta comunque inteso che non è considerato subappalto il sub-affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. I Fornitori prendono atto che in caso di sub-affidamento, troveranno comunque applicazione le disposizioni dettate sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei termini previsti dall'ANAC nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 ("filiera rilevante delle imprese").
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Agenzia per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che sarà assolta secondo le modalità previste dalla vigente normativa; al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 17

Trattamento dati personali

1. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del Contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli

adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

2. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al Contratto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
3. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – (Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia).

Articolo 18

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

1. L'Agenzia ha nominato quale Responsabile del Procedimento il sig. _____ e il sig. _____ quale Direttore dell'esecuzione.

Articolo 19

Responsabile di Contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'Agenzia.
2. Il responsabile di Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di Contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, coordinandosi con il medesimo.

Articolo 20

Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di legalità dell'Agenzia consultabile sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati al presente

Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico, con il Modello 231 e con il Protocollo di legalità. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 21
Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Articolo 22
Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Il Fornitore
(firmato digitalmente)

Agenzia delle entrate - Riscossione
(firmato digitalmente)

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 8 (penali), art. 9 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 10 (recesso), art. 11 (risoluzione), art. 12 (divieto di cessione del Contratto – cessione dei crediti), art. 13 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 16 (riservatezza), art. 21 (foro competente).

Il Fornitore
(firmato digitalmente)

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.